

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 8 dell'8.4.2014
Esecutivo in data 2.5.2014



Comune di Susegana

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

- Art. 1 -

E' costituito il Gruppo comunale dei Volontari di Protezione Civile di Susegana cui possono aderire i cittadini maggiorenni, di ambo i sessi, residenti nel territorio comunale o eccezionalmente nei Comuni limitrofi, allo scopo di prestare soccorso, senza fini di lucro o vantaggi personali, in caso di calamità naturali interessanti il territorio comunale, nell'ambito ed entro i limiti dei piani di protezione civile comunale. Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

- Art. 2 -

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco. I volontari ammessi devono essere muniti dell'apposito tesserino di riconoscimento, rilasciato dal Responsabile comunale per la Protezione civile, che ne certifichi le generalità e l'appartenenza al gruppo. Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto obbligatoriamente in vista sull'equipaggiamento utilizzato dal volontario durante l'intervento.

- Art. 3 -

Il Sindaco, o suo delegato, è il responsabile unico del Gruppo e nomina con apposito provvedimento un coordinatore operativo, scelto tra i volontari, su proposta degli stessi.

- Art. 4 -

I volontari appartenenti al Gruppo comunale di protezione civile devono essere formati e addestrati secondo le mansioni ed i compiti ad essi attribuiti nonché equipaggiati con i necessari dispositivi di protezione individuale e coperti da idonea assicurazione.

- Art. 5 -

All'interno del Gruppo comunale possono essere formate squadre specializzate, in relazione ai particolari e diversi rischi incombenti sul territorio.

Ogni squadra avrà un responsabile (caposquadra), nominato dal Sindaco al quale farà riferimento, fermo restando la diretta responsabilità per l'attrezzatura di squadra avuta in dotazione.

- Art. 6 -

Durante le emergenze, il gruppo di volontari opera alle dipendenze delle autorità preposte alla direzione e al coordinamento degli interventi in accordo con il Sindaco.

Tutte le attività svolte dal Gruppo dovranno essere riportate in un apposito registro cronologico, tenuto dal coordinatore operativo del gruppo comunale e vistato dal Sindaco al termine di ogni intervento.

- Art. 7 -

Gli appartenenti al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile sono tenuti a partecipare alle attività menzionate all'art. 1, nonché a quelle con caratteristiche addestrative e formative, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, previa comunicazione e relativa autorizzazione del Sindaco.

Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcuna attività diversa, ovvero contrastante con le finalità indicate.

- Art. 8 -

Il Comune è tenuto a dotare il Gruppo Comunale di Protezione Civile di idonee attrezzature e mezzi operativi, nonché dei relativi luoghi di deposito dei materiali e dei mezzi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili.

- Art. 9 -

Ai volontari impegnati nell'ambito delle operazioni d'emergenza o di simulazione d'emergenza, debitamente autorizzate dal Dipartimento regionale della Protezione civile, potranno essere garantiti i benefici di cui al DPR 194/2001.

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente comma, il Sindaco provvederà a certificare i nominativi ed i tempi di impiego dei volontari.

- Art. 10 -

Le modalità di attivazione del Gruppo Comunale dei volontari di protezione civile agli effetti del loro impiego, fanno riferimento alle procedure nazionali e regionali in materia.

- Art. 11 -

I volontari, nell'espletamento del servizio, devono mantenere sempre un contegno corretto e degno dell'organizzazione a cui appartengono.

In particolare devono:

- improntare il loro comportamento alla massima serietà ed impegno;
- attenersi scrupolosamente alle direttive ed alle disposizioni impartite dagli organi competenti;
- osservare lealmente e diligentemente i regolamenti e le altre norme vigenti della Pubblica Amministrazione;
- usare, nei rapporti con i terzi, cortesia, comprensione, onestà e fermezza;
- osservare una doverosa riservatezza su quanto avvenuto durante il servizio;
- nei rapporti con il Comune e nei contatti esterni, seguire in ogni occasione la via gerarchica;
- impiegare correttamente e secondo le normative in vigore i mezzi e i materiali dati in uso;
- indossare idoneo vestiario in funzione dell'attività svolta.

- Art. 12 -

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza dei volontari al gruppo.

Il Sindaco è il garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

- Art. 13 -

Le infrazioni da parte dei singoli volontari possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, il quale, sentito il responsabile comunale e il coordinatore del gruppo, può eventualmente decretare la conseguente esclusione, che comporta l'immediata restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione Comunale.

- Art. 14 -

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva, così come stabilito dall'art. 84 dello Statuto comunale.